



**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
DOVUTI DAGLI ISCRITTI
GESTIONE DEI VERSAMENTI E GESTIONE DELLE MOROSITA'**

**APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
in data 28.11.2022**

1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento e l'avvio dei procedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo.

2. Finalità dei contributi dovuti dagli iscritti

I contributi annuali e di iscrizione costituiscono entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

L'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo può stabilire, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, di riscuotere ulteriori contributi per lo svolgimento di specifici adempimenti.

3. Contributi: OBBLIGO

Il contributo dovuto dall'iscritto all'Ordine degli Psicologi ha natura obbligatoria. L'Ordine **provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette** ai sensi dell'Art. 12 comma 2 lettera "1" della legge 56/1989. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno; parimenti qualunque sia, nel corso dell'anno, la data di cancellazione o trasferimento esso è dovuto per l'intero anno. Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'albo, senza eccezione alcuna.

4. Determinazione del contributo

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti della legge 56/1989 e delle circolari CNOP in materia.

Nelle sedute antecedenti l'approvazione del Bilancio Preventivo o nella seduta stessa di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio Direttivo determina il contributo annuale relativo all'anno successivo, determinandone nel contempo la scadenza per il versamento in ossequio a quanto previsto dall'art.6.

Il contributo di iscrizione è ridotto del 50% in caso di 1^a iscrizione

La riduzione non vale per i colleghi cancellati su propria richiesta e che successivamente abbiano prodotto domanda di reinscrizione.

5. Comunicazione e informativa agli iscritti

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito web, dell'importo della quota a valere per l'anno di riferimento o e delle modalità di pagamento e previa

nota circolare inviata via email e PEC.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

L'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale.

6. Scadenza per il versamento del contributo

La data di scadenza fissata dal Consiglio direttivo è posta di norma all'ultimo giorno del mese di Marzo.

Il Consiglio Direttivo nella delibera di fissazione del contributo può prevedere una scadenza diversa per giustificati motivi che andranno esposti nella delibera di approvazione del contributo

7. Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro la scadenza fissata, secondo i termini di cui al precedente Art. 6 e attraverso una delle modalità consentite dalla legge.

Non é in ogni caso consentito il pagamento in contanti.

8. Cancellazione

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento di cancellazione. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

9. Trasferimenti e cancellazioni

In caso di trasferimento l'iscritto è tenuto al pagamento del contributo di iscrizione all'albo ove trovasi iscritto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nessuna somma è e dovuta a titolo di Contributo annuale per gli iscritti provenienti da altri albi in data successiva al 1° gennaio.

In caso di richieste di trasferimento dall'Ordine dell'Abruzzo ad altro Ordine, l'iscritto è tenuto al pagamento integrale del contributo di iscrizione per l'anno di riferimento in favore dell'Ordine dell'Abruzzo.

La domanda di trasferimento dovrà obbligatoriamente essere corredata di copia del pagamento del contributo annuale di iscrizione.

Non è consentito il rilascio del Nulla-osta al trasferimento in caso di mancato pagamento delle tasse di iscrizione, in corso e pregresse, anche nel caso in cui non sia stato avviato il procedimento disciplinare di cui agli artt. 26 e 27 della legge 56/1989.

E' possibile la cancellazione su richiesta, anche se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo; ciò non comporta l'estinzione del debito e del diritto per l'Ordine di richiedere gli arretrati maturati.

In presenza di pendenza di procedura disciplinare non è consentita la cancellazione.

Il divieto di cancellazione dall'albo è diretto ad evitare che l'interessato possa sottrarsi al procedimento disciplinare, atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere d'intervento e di supremazia speciale di cui gode l'ordine nei confronti dei propri iscritti. Il divieto permane fino alla definizione del procedimento.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso, fermo restando l'obbligo di pagamento per l'annualità in corso al momento del decesso. Nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione del decesso da parte degli eredi o per altri motivi.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Albo. Al contrario può dar luogo a giudizio disciplinare ai sensi del vigente Codice Deontologico.

10. Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni con esclusione del pagamento in misura ridotta. Il contributo, infatti in caso di reiscrizione è dovuto in misura intera.

Il contributo di iscrizione è dovuto in ogni caso una sola volta per anno civile.

11. Pagamento nel periodo di Sospensione

In caso di provvedimento di sospensione a seguito di provvedimento disciplinare il contributo di iscrizione è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma impedisce soltanto l'esercizio della professione stessa.

Lo stesso principio di cui al precedente capoverso si estende ai casi di morosità.

12. Ritardato pagamento

Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad **inviare un sollecito di pagamento via PEC** o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, e/o a mezzo Raccomandata A/R o altri mezzi legali, con l'invito a provvedere entro una data non successiva a **30 giorni dalla data della comunicazione**. Nella richiesta di pagamento (primo sollecito) dovrà essere inserito l'importo dovuto, modalità di pagamento, la data di scadenza e gli interessi legali dovuti.

Gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, del codice civile, decorrono dalla data di scadenza del versamento di cui al precedente Art. 6.

Il formale sollecito di pagamento costituisce a tutti gli effetti di legge la **MESSA IN MORA** dell'iscritto.

Scaduti i termini di pagamento previsti dal sollecito e in presenza del mancato pagamento del contributo, l'iscritto inadempiente sarà tenuto al pagamento dell'importo dovuto, comprensivo degli interessi legali, maggiorato delle spese di procedura, quantificate in € 15,00 per ogni anno di morosità. Tale importo viene incrementato di 10 € al 1° gennaio di ogni anno successivo a quello di scadenza, fino ad un accumulo massimo di 50 € per ogni annualità non pagata. Nel caso di cui al successivo Art. 12, oltre a dette maggiorazioni saranno comunque dovute spese e onori per la procedura di riscossione.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione, o il mancato pagamento delle spese di cui al comma precedente, ove richieste, non costituiscono sanatoria della posizione e legittimano l'Ordine ad avviare le procedure di riscossione coattiva delle somme residue.

Su richiesta degli interessati il Consiglio dell'Ordine può concedere la rateizzazione dei pagamenti dei contributi non versati, stabilendone le condizioni. In ogni caso i pagamenti dovranno comprendere i contributi, gli interessi legali e le spese di procedura di cui al presente articolo. Sull'intero importo dei contributi saranno dovuti gli interessi, a decorrere dalla data della rispettiva scadenza al pagamento della prima rata e, successivamente, a scalare sulla parte residua dell'importo complessivo rateizzato. Qualora il pagamento rateizzato venisse interrotto, l'importo già versato verrà imputato prima agli interessi, poi alle spese di procedura, poi alle quote di iscrizione dall'annualità meno recente e, a seguire, le altre quote. La rateizzazione sospende i provvedimenti disciplinari di cui alla legge 56/89. Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze riportate nel piano di rateizzazione comporta l'attivazione della procedura di recupero coattivo e delle sanzioni disciplinari di cui alla legge 56/89.

13. Riscossione coattiva

Il Consiglio dell'Ordine, esperiti i tentativi bonari/ordinari per ottenere il pagamento provvederà, con propria delibera, ad attivare la riscossione coattiva del credito previo affidamento all'Agenzia Entrate Riscossione o ad altra società o professionista abilitato ai sensi delle leggi vigenti, addebitando tutte le spese, compreso l'eventuale aggio esattoriale e gli eventuali interessi (legali e di mora) relativi al ritardato pagamento.

14. Sospensione dall'albo per morosità e revoca.

Qualora la morosità, incluso l'anno corrente, sia di almeno 2 (due) annualità, anche non consecutive, il *Consiglio* dell'Ordine, ove costituito, nella prima seduta dell'anno successivo, avvia il procedimento di cui all'Art. 26 della legge 56/1989.

La sospensione dall'Albo professionale seguirà i modi e i tempi del procedimento disciplinare di cui agli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e del Regolamento Disciplinare dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, per quanto compatibili, secondo le prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è annotata sull'Albo professionale.

La sospensione per i casi di morosità, di cui al presente Regolamento, è da intendersi a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, a seguito del pagamento delle somme dovute ivi incluse le spese di riscossione e di gestione della morosità di cui all'Art. 12.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

15. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- **decesso dell'iscritto, per gli anni successivi al decesso;**
- **accertata prescrizione.**

In questi casi il credito può essere dichiarato inesigibile dal Consiglio.

Successivamente alla dichiarazione di inesigibilità il Tesoriere dell'Ordine provvederà alle modifiche contabili necessarie e ai relativi atti deliberativi.

16. Rimborso somme non dovute

La differenza di pagamenti in eccesso rispetto a quanto dovuto, effettuati dagli iscritti, verrà rimborsato agli aventi diritto, dedotti i costi gestionali e amministrativi e senza alcuna maggiorazione per interessi.

17. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dall'1.01.2023.


Del presente regolamento e per la sua diffusione viene data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ordine a partire dal giorno successivo alla sua approvazione.

L'Aquila li 28.11.2022

IL PRESIDENTE _____



IL SEGRETARIO _____



LA TESORIERA _____

